

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2023, n. 9-6524

D.Lgs. 368/1999. L. 145/2018. Approvazione schema di accordo con l'Università degli Studi di Pavia per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione da parte di specializzandi medici e non medici, assunti ai sensi della legge 145/2018, articolo 1, comma 547 e 548 bis.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 547 e comma 548 bis, della legge 145/2018 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7), dell'Intesa sancita in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 (Rep. Atti n. 245/CSR) e del Decreto del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 92 del 20 aprile 2022), lo schema di accordo con l'Università degli Studi di Pavia, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche da parte dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Pavia ed assunti dalle Aziende sanitarie regionali;
- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- di demandare alla Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, stimate indicativamente in euro 150,00, sono a carico del bilancio della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984 e trovano copertura sugli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 Programma 01 della seconda annualità del bilancio 2022-2024, approvato con legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 come autorizzato dalla legge 27 dicembre 2022, n. 28 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2023.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Accordo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Pavia disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

la Regione Piemonte (CF.80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione, nato a e domiciliato ai fini del presente Accordo a Torino - P.zza Castello n. 165,

E

l'Università degli Studi di Pavia (C.F. 80007270186), di seguito denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore, nato a e domiciliato ai fini del presente Accordo a Pavia, C.so Strada Nuova, 65.

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:

- A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2023 all'assunzione con contratto

di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;

– i medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

– gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i servizi del S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Pavia;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Università degli

Studi di Pavia, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e s.m.i.;

- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dall'interessato, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. L'Università degli Studi di Pavia (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita, ai sensi dell'art.

43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato

all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che l'interessato può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono

concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'art. 2 ter, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'Area della Sanità del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività, ove spettante
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;

- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. n. 68/2015 n. 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi

collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

10. Il presente Accordo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 548-bis della L. n. 145/2018, introdotto dal D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019, e, successivamente, modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 3-bis, comma 1, lett. c) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall'art. 12, comma 3-quater D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 ha durata sino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe introdotte successivamente dalla normativa nazionale di riferimento.

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo.

Considerato che il presente atto riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23
gennaio 1984, n. 8.

Il presente atto sarà registrato solo in caso
d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese
saranno a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90,
così come modificato dal Decreto Legge n.
145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le
parti, a pena la nullità, sottoscrivono il
presente accordo con firma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Torino, lì/...../.....

Regione Piemonte

Il Presidente

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Pavia

Il Magnifico Rettore

(firmato digitalmente)